



**Dipartimento dei Vigili del Fuoco**  
**Del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile**  
**Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Vicenza**

Corso di aggiornamento su

**Evoluzione della Normativa di Prevenzione Incendi**

Vicenza Dicembre 2007

Relatore: **Ermanno ing. Andriotto**



## Premessa

Lo stato Italiano, si è dotato fin dal 1961 (**L. n. 469 del 13.05.1961**) di norme, che regolamentavano la sicurezza antincendio all'interno di stabilimenti, depositi e simili (l'elenco delle attività è stabilito dal **D.P.R. n. 689 del 16.05.1959**)

Tali decreti si sono **evoluti** fino agli inizi degli anni 80, con la relativa emanazione del **D.M.I. 16.02.1982** e del **D.P.R. n. 577 del 29.07.1982**, nei quali venivano aggiornati gli elenchi delle attività soggette al controllo VV.F., e stabilite le procedure per l'iter necessario al rilascio del **C.P.I.**



In questa fase o “periodo storico”, il **principio comune** era sostanzialmente quello di **dividere specificatamente le competenze** dei privati (per privato si intende committente e libero professionista ) rispetto al Comando VV.F. competente.

In sostanza, se veniva indicato quali erano i **doveri dei privati**, (*cioè quello di richiedere i pareri sui progetti e le visite di collaudo Artt. 13, 14 e 15 del D.P.R. 577/82*), nello stesso tempo si chiariva (art. 16) che era **in capo al Comando VV.F. il compito** (e quindi la responsabilità) **di accertare** che l'attività sottoposta a controllo **è conforme** alle disposizioni vigenti in materia e .....



Vedremo viceversa, come dopo questo periodo, sia **cambiato tale principio**, fino all'emanazione dell'ultimo

**D.P.R. n. 200 del 10.06.2004**



## Le prime novità

Si introduce il concetto di “**coinvolgimento**” del **libero professionista** nel percorso autorizzativo che porta alla certificazione di conformità antincendio di una data attività

L'occasione è l'emanazione della **Legge n. 818 del 7.12.1984** conosciuta come Legge del **Nulla Osta Provvisorio** e il successivo **D.M.I. 8 Marzo 1985**

**Il professionista deve dichiarare e certificare le misure minime di prevenzione incendi applicate all'attività.**



**La Legge 818** prevedeva l'introduzione di un periodo transitorio, al fine di consentire di regolarizzare le attività soggette al controllo VV.F., che esercitavano senza essere in possesso di C.P.I..

In questo ambito, **per la prima volta viene introdotta la possibilità di consentire a soggetti esterni al Corpo dei VV.F., ad emettere** certificazioni nell'ambito della **prevenzione incendi**

La questione era, **in che termini e in quali casi** dovevano e si potevano emettere queste certificazioni

## D.P.R. n. 577 del 29.07.1982 – art. 18



Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, i Comandi Provinciali ..... **“possono avvalersi** nei casi previsti dalla Legge, di certificazioni rilasciate da Enti e laboratori legalmente riconosciuti, o da **Liberi Professionisti** iscritti ad albi professionali”

Questo art. di Legge nell'introdurre questo nuovo principio, creava due incertezze, e cioè:

- **Quali erano i casi previsti dalla Legge**
- **Quali erano gli elenchi in cui dovevano essere iscritti i Liberi Professionisti**



Alla ***prima domanda*** ha dato risposta il **D.M.I. 8.03.1985**, (*Decreto collegato alla L. 818*) il quale tramite i due allegati “A” e “B” indicava quale erano le certificazioni da produrre, suddivise per attività soggette.

Alla ***seconda domanda***, dava risposta la stessa **Legge n. 818**, la quale all’art. 1 definiva i requisiti in cui dovevano essere in possesso i L.P. per essere iscritti a questi elenchi, che poi in realtà era un unico elenco emanato direttamente dal Ministero dell’interno.





Un **successivo passo** in questa direzione, è stato fatto nell'ambito **dell'acquisizione da parte dello Stato Italiano delle Direttive Comunitarie** (ad esempio le 89/106/CEE recepita dal **D.P.R. n. 246 del 21.04.1993** sui materiali da costruzione, o ancora più specificatamente dalle 89/391/CEE, 89/654-655-656/CEE, 90/269-270-394-679/CEE, recepite dal **D.Lgvo n. 626 del 19.09.1994**).

In sostanza viene introdotto il concetto di

### **“Analisi del Rischio”**

sulla **base della quale ne discende l'adozione di misure di prevenzione e protezione più pertinenti.**



E' evidente che se l'analisi del rischio deve essere predisposta dal titolare dell'attività, tuttavia chi la redige (e che quindi se ne assume la responsabilità) e il tecnico incaricato dal titolare.

**Già a questo punto è quindi possibile trarre delle conclusioni, in merito al maggiore coinvolgimento del Libero Professionista, nel percorso che porta all'adeguamento di una attività**

**Esso** è infatti chiamato a emettere **certificazioni** sulla efficienza e adeguatezza di impianti o sistemi di protezione, ed eseguire **l'analisi del rischio** sulla pericolosità di una attività, apparecchio, ambiente.



E' pertanto chiaro che **già in questa fase il coinvolgimento del tecnico esterno è notevole**, in considerazione del fatto che l'adozione di misure di protezione e prevenzione (quanto meno per le attività non normate) **è basata sulla sua analisi del rischio**, e che è possibile da parte dei Comandi, accettare sue certificazioni sulla conformità degli impianti

E' superfluo sottolineare, **che di pari passo aumenta anche la responsabilità a carico del tecnico**, con relative **conseguenze amministrative e penali**.



## Ulteriore evoluzione della normativa

Verso la fine degli **anni novanta**, vi è una **ulteriore evoluzione della normativa** (non solo antincendio), che con l'intento di rendere la P.A., più efficiente e rispondente alle esigenze della Società, **introduce nuovi meccanismi che vanno nella direzione di una sempre maggiore collaborazione (coinvolgimento) dei privati (tecnici esterni).**

**Viene cioè introdotto lo strumento della D.I.A.**

Anche nel settore antincendio viene introdotto questo nuovo strumento, tramite l'emanazione del



## **D.P.R. n. 37 del 12.01.1998**

(G.U. n. 57 del 10.03.1998)

In particolare **all'art. 3 comma 5**, viene introdotta la possibilità, di **potere iniziare un'attività** (che abbia ottenuto l'approvazione del progetto), **presentando una dichiarazione di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato con relative certificazioni** che attestino il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza antincendio



In questo modo l'attività **può iniziare prima ancora che il tecnico VV.F., effettui la visita di sopralluogo** per il collaudo finalizzato al rilascio del C.P.I.

Non solo !

**All'art. 4 dello stesso Decreto**, si stabilisce che al momento del rinnovo del C.P.I., se l'attività non ha subito modifiche rilevanti, **il titolare può chiedere il rinnovo**, dichiarando che nulla è mutato e allegando una **perizia giurata a firma di tecnico abilitato che attesti "l'efficienza dei dispositivi nonché dei sistemi e degli impianti antincendio"**.



Questi concetti trovano ulteriori chiarimenti nelle successive disposizioni Ministeriali del

**D.M.I. 4.05.1998** : Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi .....

**C.M.I. n. 9 del 5.05.1998**: D.P.R. n. 37/98 - Chiarimenti



**D.M. 4 maggio 1998**  
**.....procedimenti di prevenzione incendi....**

**ART. 3**

**DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA'**  
**(art.3 c.5 DPR 37/98)**

**DICHIARAZIONI:**  
Resa come:  
dichiarazione sostitutiva  
atto di notorietà

**2 copie**  
**( 1 in bollo)**

**ESTREMI**  
**DOMANDA DI**  
**SOPRALLUOGO**  
**PER IL RILASCIO**  
**DEL C.P.I.**

**CONSEGNA**  
**CERTIFICAZIONI**  
**E**  
**DICHIARAZIONI**  
**DI CONFORMITA'**  
**AL PROGETTO**

**CONOSCENZA**  
**OBBLIGHI PER**  
**L'ESERCIZIO**  
**DELL'ATTIVITA'**  
**(art. 5 DPR 37/98)**






**E' questa, la prima volta che viene ufficialmente accettato che il tecnico libero professionista, si sostituisca al Comando VV.F.** (anche se per un periodo limitato), in quanto persona garante della idoneità dell'attività alla normativa prevenzione incendi (quanto meno che sia rispondente al progetto approvato)

**In altri termini il tecnico si assume completamente sulle sue spalle la responsabilità di garantire la presenza e l'idoneità delle misure antincendio necessarie per la conduzione in sicurezza dell'attività**



In pratica si **arriva ad una sostanziale parità di livello** nel determinare l'idoneità delle misure antincendio in una determinata attività lavorativa.

D'altra parte questo **livellamento era ancora messo in discussione** dal disposto dell'art. 16 del D.P.R. 577/82, non modificato dal D.P.R. n. 37/98.



**Contrasto**

Infatti il suddetto art. afferma che il C.P.I. (rilasciato dal Comando VV.F.) **attesta che l'attività è conforme alle disposizioni vigenti in materia antincendio**



**Infatti da un lato c'è la politica del livellamento di competenze, ma giuridicamente rimane il “potere” del tecnico VV.F. di dire l'ultima parola sull'idoneità o meno dell'attività.**

**Ed è proprio questa discrepanza che è stata sanata con il D.P.R. n. 200 del 10.06.2004**

Vediamo la novità !



## **Definizione del C.P.I. secondo l'art. 17 del D.P.R. 577/82**

**Il C.P.I. (rilasciato dal Comando VV.F.) attesta che l'attività è conforme alle disposizioni vigenti in materia antincendio e alle prescrizioni date d'autorità**

## **Definizione del C.P.I. secondo l'art. 5 del D.P.R. 200/04**

**Il C.P.I. attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di P.I. e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio**



In altre parole

**Con la vecchia normativa, il C.P.I. ( e quindi il tecnico VV.F.) attestava la conformità di un impianto antincendio secondo le UNI 9490, oppure la resistenza al fuoco R 90, ecc....., adesso il C.P.I. Attesta che la prescrizione di resistenza al fuoco richiesta è stata effettivamente certificata**

**Quindi è ufficialmente passata dal tecnico VV.F. al libero professionista il potere (e quindi anche la responsabilità) di certificare un impianto o un requisito antincendio**



**Rimane viceversa in carico al tecnico VV.F., la competenza di verificare la sussistenza/presenza delle certificazioni necessarie a dimostrare il rispetto dei requisiti di P.I., nonché le competenze attribuitegli nel campo di **Pubblico Ufficiale, o di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.****

Tra l'altro le funzioni di A.P. o di U.P.G., sono funzione svolte nell'ambito dell'attività di prevenzione e di repressione dei reati nel campo della sicurezza antincendio



## Le motivazioni

Questo nuovo approccio si è reso necessario, in considerazione del fatto che:

- **L'aumento della complessità tecnico normativa in materia di P.I. (si pensi al calcolo della resistenza al fuoco di una struttura)**
- **La necessità di adottare procedure semplificate per accelerare la velocità dei provvedimenti amministrativi**



## In conclusione

Si capisce quindi che **il sopralluogo del tecnico VV.F., non può che avere una valenza di un “collaudo a vista”** delle condizioni generali di sicurezza antincendio, ma non c'è dubbio che **la verifica dettagliata delle misure tecniche antincendio viene demandata al progettista o produttore del manufatto.**





## Responsabilità amministrative e penali

Qualora i tecnici VV.F. nell'ambito della loro attività accertino il mancato rispetto di una norma, o la non corrispondenza delle certificazioni/dichiarazioni rilasciate sia dai titolari che dai tecnici antincendio, hanno l'obbligo di procedere nella segnalazione all'Autorità competente (Autorità amministrativa o Penale) i responsabili.

D'altra parte **l'illecito rilevato nei confronti del tecnico certificatore, ha fasi sempre valenza di carattere penale**, in quanto la dichiarazione (o certificazione) di false conformità sono perseguibili sia dal codice penale, sia dalle stesse Leggi che regolamentano la materia (L. 186/68 – L. 1083/71 – D.Lgvo 626/94 – ecc..

**Art. 483 c.p.**

**“Falsità ideologica connessa dal privato in atto pubblico”**

*Reclusione fino a 2 anni*

**Codice deontologico dei vari ordini o collegi professionali di appartenenza**

**Art. 424 c.p.**

**“Danneggiamento a seguito di incendio”**

*Reclusione da 1 a 5 anni*

**D.M.T. 14.09.2005**

**“Norme tecniche per le costruzioni”**